

42767/07

67

17-Camera di consiglio
in data 5 aprile 2007

R. G. n. 9600/07
Sentenza n. 876



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI^A PENALE

Composta dai sig.ri

Dr. Giorgio	LATTANZI	Presidente
Dr. Saverio Felice	MANNINO	Consigliere
Dr. Nicola	MILO	Consigliere
Dr. Giovanni	CONTI	Consigliere
Dr. Agnello	ROSSI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

- FRANCONETTI Mauro, nato il 1° agosto 1967 a Avellino,
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Brescia 19 febbraio 2007 nel procedimento n. 5/07
R.G. Mod.6.

Sentita la relazione svolta dal Cons.S.F.MANNINO;

Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del dr. Antonio MURA, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso:

Sentita l'arringa del difensore, avv. Gianluigi BEZZI, il quale ne ha chiesto l'accoglimento;
osserva

IN FATTO E DIRITTO

Avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Brescia 19 febbraio 2007 nel procedimento n. 5/07 R.G. Mod.6, con la quale il Presidente della Corte d'appello di Brescia ha convalidato il suo arresto in data 17 febbraio 2007 ai sensi dell'art. 11 L. n. 69/05 in esecuzione di richiesta dell'Autorità Giudiziaria francese, Mauro Franconetti ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

1. violazione dell'art. 1 c.3 L. n. 69/05 perché la documentazione trasmessa non ha consentito di accertare se l'arresto del ricorrente sia stato disposto in relazione all'applicazione di una misura cautelare in Francia ovvero per scontare una pena divenuta irrevocabile, con pregiudizio della valutazione del Giudice della convalida;
2. violazione dell'art. 11 L. n. 69/05 e 8 c.2 Decisione Quadro 584/2002 perché l'arresto è stato operato con la procedura della segnalazione al servizio Informativo di Schengen, ammissibile solo allorché sia sconosciuta la localizzazione del soggetto richiesto, mentre il Franconetti era reperibile presso il domicilio eletto presso la propria residenza sin dall'inizio del procedimento;
3. violazione degli artt. 9,11 e 13 L. n. 69/05 perché la misura cautelare è stata applicata dal Presidente anziché dalla Corte d'appello in composizione collegiale;
4. violazione dell'art. 9 L. n. 69/05 e 274 lett. b) c.p.p. per inesistenza delle esigenze cautelari e in particolare del pericolo di fuga, in quanto il Franconetti, dopo essere stato scarcerato dai Giudici francesi il 5 febbraio 2005, è tornato in Italia presso la sua residenza, dove ha eletto domicilio ed è rimasto fino al giorno del suo arresto, avvenuto in seguito alla sua presentazione spontanea all'invito dei Carabinieri, peraltro, per una condanna, secondo la comunicazione dell'A.G. francese, a due anni di reclusione; inoltre, ai sensi dell'art. 18 L. n. 69/05 l'applicazione di misure cautelari non è consentita quando si possa ritenere che sussistano cause ostative alla consegna, fra le quali è compresa quella conseguente alla possibilità del cittadino italiano di scontare la pena in Italia;
5. in subordine, richiesta di applicazione di misura meno affittiva ex art. 275 c.p.p., come l'obbligo di presentazione alla P.G., in ragione dell'ottimo comportamento del Franconetti, della lunga detenzione cautelare, del versamento di una cauzione e del mantenimento della residenza precedente alla scarcerazione.

L'impugnazione è infondata.

L'arresto del Franconetti è avvenuto su iniziativa della Polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 11 L. 22 aprile 2005 n. 69, in seguito a segnalazione da parte della competente autorità francese al Sistema di



informazione di Schengen. E alla convalida il Presidente della Corte d'appello ha proceduto nelle forme previste dal successivo art. 13, dopo aver ricevuto il relativo verbale.

La procedura è stata pertanto correttamente seguita e alla convalida si è proceduto sulla base degli elementi richiesti, sicché il preteso pregiudizio della valutazione ai fini della convalida stessa non ha alcun fondamento e così la violazione di legge dedotta col primo motivo di ricorso, peraltro in termini del tutto generici, in contrasto con la regola, stabilita a pena d'inammissibilità dagli artt. 581 lett. c) e 591 c.1 lett. c) c.p.p., per cui nei motivi d'impugnazione devono essere indicate specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Il motivo predetto è perciò per più versi inammissibile..

Il secondo motivo è anch'esso manifestamente infondato.

L'avvio delle due procedure, alternativamente previsto dagli artt. 9 e 11 L. 22 aprile 2005 n. 69, è subordinato rispettivamente dall'invio del mandato di arresto emesso dall'autorità competente di uno stato membro al Ministro della giustizia o dalla segnalazione da parte della medesima autorità al Servizio di informazione di Schengen, ma in nessuno dei due casi è condizionato dalla reperibilità del destinatario del provvedimento.

Il terzo motivo è infondato.

In tema di mandato di arresto europeo le procedure, alternativamente previste dagli artt. 9 e 11 L. 22 aprile 2005 n. 69, dell'invio del mandato di arresto e della segnalazione al Servizio di informazione di Schengen hanno oggetto diverso, perché nel primo caso la deliberazione della necessità dell'applicazione della misura coercitiva si svolge in ordine al mandato già inviato ed i suoi allegati, mentre nel secondo la convalida ha, come tale, lo scopo di fornire la garanzia giurisdizionale all'arresto operato dalla polizia giudiziaria italiana, in vista e a condizione dell'invio entro dieci giorni del mandato di arresto o del testo della segnalazione al Sis, considerato equivalente in quanto munito delle medesime indicazioni, e di applicare, con la medesima garanzia, la misura cautelare necessaria nel periodo intermedio, fino all'inizio della procedura di esecuzione del mandato di arresto.

Questo giustifica che nel caso previsto dall'art. 9 L. n. 69/05 la competenza spetti alla corte d'appello e nel caso previsto dal successivo art. 11 la competenza sia invece attribuita al presidente della corte d'appello anche per l'applicazione di misura cautelare – in parallelo con quanto disposto per l'estradizione, rispettivamente, dagli artt. 715 e 716 c.p.p. – cosicché il rinvio disposto dall'art. 13 c. 2 agli artt. 9 e 10 L. n. 69/05 deve ritenersi limitato all'applicazione della misura cautelare e non riguarda l'autorità competente ad applicarla, che resta sempre il presidente della corte d'appello (Cass., Sez. 6, 19 febbraio 2007 n. 7708, ric.

Sanfilippo; Sez. 6, 12 dicembre 2006 n. 40614, ric. Arturi; Sez. 6, 5 giugno 2006 n. 20550, ric. Volanti).

Pertanto anche sotto questo profilo la procedura si è svolta correttamente.

Pure il quarto motivo e il quinto motivo di ricorso appaiono privi di fondamento.

In tema di mandato di arresto europeo il rinvio al titolo I del libro IV del codice di procedura penale in materia di misura cautelari personali è disposto dall'art. 9 c. 5 L. n. 69/05 con espressa riserva che le disposizioni in esso previste risultino applicabili alla materia dell'arresto.

Di conseguenza, per quanto riguarda in particolare l'art. 274 c. 1 lett. b) c.p.p., si deve tenere presente che nel caso del mandato di arresto europeo il pericolo di fuga viene in considerazione con riferimento all'obiettivo della consegna della persona arrestata, per cui il limite della possibile irrogazione di pena superiore a due anni di reclusione ivi previsto non può ritenersi applicabile e il rinvio deve perciò considerarsi riferito semplicemente al pericolo di fuga, in analogia con quanto disposto nell'art. 715 c.2 lett. c) c.p.p..

Pertanto la valutazione della sussistenza del pericolo di fuga deve ritenersi correttamente eseguita, anche per quanto riguarda la sussistenza dell'esigenza cautelare ritenuta, considerata la grave condanna riportata dal Franconetti nella Repubblica Francese.

Il quarto motivo è infondato anche per quanto riguarda l'eccezione proposta nella seconda parte di esso.

Infatti, l'art. 18 lett. r) L. n. 69/05 prevede il potere della corte d'appello di disporre, nel caso in cui il mandato di arresto europeo sia stato emesso nei confronti di un cittadino per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, che questa sia eseguita in Italia in conformità del suo diritto interno. E l'art. 19 lett. c) stessa legge, dispone che in tal caso la consegna sia subordinata alla condizione che la persona richiesta, una volta esaurito il giudizio a suo carico, sia trasferita nel territorio dello Stato per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione (Cass., Sez. 6, 28 febbraio 2007 n. 9202, ric. Pascetta).

Ne deriva che la cittadinanza italiana (o la residenza in Italia) della persona richiesta opera come causa di subordinazione della consegna e non come causa di inapplicabilità della misura cautelare che ne assicura l'esecuzione.

La contraria asserzione del ricorrente appare, di conseguenza, destituita di fondamento.

Il ricorso non può pertanto essere accolto.

Segue al rigetto il pagamento delle spese giudiziali




P.Q.M.

La Corte

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali

Così deciso in Roma il 5 aprile 2007

Il Consigliere estensore



Il Presidente

